

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Società Cooperativa a responsabilità limitata
Sede legale	Presidenza e Direzione Generale Viale Aldo Moro, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo – FG
Telefono e Fax	0882-837111 0882-837001
E-mail info	info@bccsangiovannirotondo.it
Posta elettronica certificata	segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it
Sito internet	www.bccsangiovannirotondo.it
Codice fiscale e partita IVA	00149260713
Codice ABI	08810
Codice SWIFT	CCRTIT2TSGR
Registro delle imprese della CCIAA di Foggia	23462
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia	2169
Iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente	A162963
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.	
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari	
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220	

CHE COS'È LA FIDEJUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

CHE COS'È LA FIDEJUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti della banca, derivante da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito.

CONDIZIONI ECONOMICHE**TASSI**

Tasso annuo massimo per interessi di mora

Nella misura del tasso moratorio previsto per il/i debito/i principale/i garantito/i

SPESE

Commissione per rinnovo	€ 0,00
INVIO COMUNICAZIONE ex art. 119 TUB / Posta	€ 1,00
INVIO COMUNICAZIONE ex art. 119 TUB / Casellario Elettronico	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Richieste documenti e certificazioni

Spese per richieste documenti e certificazioni	Max € 12,50 Si rinvia al relativo Foglio Informativo " Servizio rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni."
--	---

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso in cui l'operazione garantita sia **un'apertura di credito a tempo indeterminato**, il fideiussore può recedere dalla garanzia, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso diviene efficace trascorsi 3 giorni lavorativi da quando arriva alla banca.

Il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Nel caso in cui l'**operazione garantita sia a tempo determinato** (es. mutuo), il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso in cui sia ammesso il recesso del fideiussore, i tempi di chiusura sono immediati, ferme restando le obbligazioni esistenti a quel momento.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BCC San Giovanni Rotondo - Ufficio Reclami

Viale Aldo Moro n. 9 – CAP – 71013

Fax: 0882-837001

e-mail ufficio.reclami@bccsangiovannirotondo.it

pec: segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito

registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.